

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
5^a (Bilancio)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2012

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **MALAN** (PdL) si sofferma sulle disposizioni contenute nel decreto-legge, emanato dal Governo per differire termini legislativi o per prorogare l'efficacia di alcune norme, e ricorda che la Camera dei deputati ha apportato varie modifiche al testo originario. Rileva che molte disposizioni non recano l'indicazione esplicita del loro oggetto, come previsto dalla disciplina sulla redazione degli atti normativi.

Riferisce sul contenuto dei singoli articoli. L'articolo 1 consente ad alcune amministrazioni di effettuare le assunzioni autorizzate e quelle in corso di autorizzazione fino al 31 dicembre 2012. I commi introdotti dalla Camera dei deputati estendono l'applicazione di alcune disposizioni legislative all'assunzione del personale educativo e scolastico degli enti locali e intervengono con riguardo al personale soprannumerario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'articolo 2 proroga l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, mentre l'articolo 3 proroga un termine in materia di verifiche sismiche. Il successivo articolo 4 proroga i termini per le spese di funzionamento dell'Organismo di indirizzo nelle province autonome di Trento e Bolzano e il 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi elettorali del Molise.

Con riguardo all'articolo 5, nota che il termine del 31 gennaio 2012, relativo al trasferimento del termovalorizzatore di Acerra, è ormai scaduto. Sottolinea, quindi, l'opportunità di modificare la disposizione.

Si sofferma quindi sull'articolo 6, recante proroga di termini in materia previdenziale: in proposito, si riserva di acquisire il parere della Commissione lavoro, previdenza sociale; inoltre, dà conto dell'articolo 6-*bis*, recante una clausola di salvaguardia finanziaria.

L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2012 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti dello Stato estero, qualora questo abbia presentato ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, mentre l'articolo 8 proroga i termini previsti da disposizioni normative di interesse della Difesa e l'articolo 9 proroga, al 31 dicembre 2012, il termine di validità del Programma triennale della pesca.

L'articolo 10, recante proroga di termini in materia sanitaria (attività libero-professionale intramuraria), a suo avviso, potrebbe determinare un aggravio di spesa per lo Stato, senza vantaggi per la collettività; inoltre, la Camera dei deputati ha ridotto al 30 giugno 2012 il termine originariamente fissato.

L'articolo 11 reca proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti; in proposito segnala l'inopportunità di un intervento che riduce il regime di concorrenza nell'assegnazione delle concessioni aeroportuali. L'articolo 11-*bis*, introdotto dalla Camera, dispone una proroga in materia

di impianti funiviari, mentre l'articolo 12 modifica il termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis.

Si sofferma, quindi, sulle proroghe di termini in materia ambientale (articolo 13), con riguardo alle cariche presso gli enti-parco e al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), e ricorda la proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, introdotta dalla Camera dei deputati.

L'articolo 14 reca la proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, mentre il 14-*bis* proroga gli interventi in favore del comune di Pietralcina. L'articolo 15, tra l'altro, proroga i contratti delle 650 unità di personale assunte a tempo determinato presso gli sportelli dell'immigrazione, mentre l'articolo 16 interviene in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo. Il successivo articolo 17 proroga la gestione commissariale relativa alle infrastrutture carcerarie e l'articolo 18 dispone in materia di funzionalità dell'ENEA. L'articolo 19 reca la proroga di numerosi termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili, mentre l'articolo 20 dispone la conservazione di alcune somme iscritte nella competenza e nei residui per l'anno 2011 sul fondo relativo al 5 per mille del gettito IRPEF, nonché di quella iscritta per il medesimo anno, relativa a canoni di locazione e alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati. Con l'articolo 21, si proroga l'efficacia di norme nel settore postale e, con l'articolo 22, si propone di assicurare la continuità degli interventi a favore delle imprese per motivi di pubblico interesse. L'articolo 22-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, estende la protezione al diritto d'autore nel settore industriale, mentre l'articolo 23 proroga il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria; il successivo articolo 24 proroga il termine per gli adempimenti relativi alla rilevazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale a valori di mercato. L'articolo 25 dispone la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale, mentre l'articolo 25-*bis* è diretto a finanziare gli indennizzi riconosciuti ai titolari di beni, diritti e interessi sottoposti a misure limitative in Libia. L'articolo 26 interviene per il proseguimento delle attività di documentazione, studio e ricerca in materia di federalismo fiscale; l'articolo 27 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni, l'articolo 28 proroga la convenzione con il Centro di produzione s.p.a., relativa all'informazione parlamentare da parte della RAI e di Radio Radicale. L'articolo 28-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga le disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica nei rifugi di montagna, mentre il 29 reca proroghe di termini in materia fiscale. Infine, l'articolo 29-*bis* sospende le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, assicurando i poteri per un regolare esercizio delle funzioni, anche nei confronti di terzi.

Il relatore [MERCATALI](#) (PD) si rimette alla relazione svolta dall'altro relatore senatore Malan e sottolinea l'esigenza di apportare modifiche migliorative al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) sollecita la presentazione da parte del Governo della relazione tecnica aggiornata a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, al fine di valutarne gli effetti finanziari.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (PdL), presidente della Commissione bilancio, informa che la relazione tecnica aggiornata è stata trasmessa dal Governo e sarà distribuita per la consultazione.

Il senatore [FLERES](#) (CN:GS-SI-PID-IB) auspica che la relazione tecnica tenga conto degli effetti finanziari che si determinano a seguito della modifica di disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2012.

Il presidente [VIZZINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) osserva che, sia pure nel rispetto dei termini regolamentari particolarmente stringenti per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, deve essere preservata la potestà delle Camere di approfondire la portata normativa delle disposizioni e di apportare, se del caso, i necessari emendamenti.

Propone di fissare alle ore 18 di martedì 7 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e di proseguire l'esame in quella stessa giornata, convocando una seduta notturna,

nonché nelle giornate di mercoledì 8 e di giovedì 9 febbraio, con sedute pomeridiane e notturne, al fine di consentire che la discussione in Assemblea possa avere inizio già a partire dal 14 febbraio. Le Commissioni riunite convengono.
La seduta termina alle ore 9,10.



XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 5^a (Bilancio)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2012

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente **VIZZINI** dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in esame.

Il senatore **MORANDO** (PD) fa presente l'opportunità di apportare al provvedimento alcune modifiche puntuali, ma significative, pur nel rispetto del breve lasso temporale reso necessario dal fatto che il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati per permetterne la conversione in tempo utile.

Pertanto, ritiene che la soluzione procedurale migliore consista in un rigoroso approfondimento degli emendamenti, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, permettendo al Governo e ai Gruppi parlamentari, in sede di Assemblea, di concentrarsi sul testo del provvedimento, nella versione licenziata dalle Commissioni, fermo restando che l'Esecutivo, qualora decidesse di porre la fiducia, dovrà impegnarsi a porla sul testo approvato dalle Commissioni.

Alla luce delle suddette considerazioni, reputa opportuno concentrarsi, in sede emendativa, su alcune questioni politicamente rilevanti e meritevoli di correzione. A titolo esemplificativo, si sofferma sulle norme in materia previdenziale recanti, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, alcune criticità suscettibili di superamento. In secondo luogo, fa presente che varie norme del decreto prorogano o differiscono l'entrata in vigore di precedenti disposizioni finalizzate ad una riduzione della spesa pubblica: in tali casi, la relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva l'assenza dell'onerosità di tali proroghe, asserendo che le norme originarie sulla razionalizzazione della spesa non risultavano distintamente cifrate né nella rispettiva relazione tecnica né nel cosiddetto "Allegato 3".

A quest'ultimo riguardo, ritiene opportuno abrogare talune di tali proroghe, considerata peraltro la loro incompatibilità rispetto alla procedura di *spending review* prevista nella manovra finanziaria dello scorso agosto.

Il presidente **VIZZINI**, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno scadrà alle ore 11 di domani, 8 febbraio 2012, e avvertendo altresì che la seduta, già convocata per le ore 20,30 di domani, si terrà al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termine alle ore 20,55.



XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE 1^a (Affari costituzionali) 5^a (Bilancio)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2012

25^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

I Relatori e il rappresentante del Governo rinunciano a replicare e si riservano di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore **BODEGA** (LNP) dà per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo all'articolo 1.

Il senatore **FERRARA** (CN:GS-SI-PID-IB) illustra l'emendamento 1.69, diretto a risolvere la condizione di precarietà dei lavoratori socialmente utili nella scuola.

La senatrice **ADAMO** (PD) ricorda gli emendamenti presentati da diverse parti politiche all'articolo 6, volti a estendere ai periodi di astensione dal lavoro facoltativa per maternità le norme relative al computo dell'anzianità attualmente previste per l'astensione obbligatoria.

Il senatore **SALTAMARTINI** (Pdl) illustra l'emendamento 1.24, diretto a consentire l'assunzione in servizio di professori universitari di prima e seconda fascia in ruolo rispettivamente come professori associati e ricercatori nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli atenei. Dà conto, quindi, dell'emendamento 6.66, che estende ai corpi e ai servizi di polizia locale il trattamento relativo alle cause di servizio. Sempre con riferimento all'articolo 6, ricorda l'emendamento 6.3, in materia di prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale. Si sofferma quindi sulla proposta di prevedere una deroga al patto di stabilità per i costi degli interventi delle Regioni a seguito di calamità naturali, e sull'emendamento 29.13, relativo all'applicazione dell'imposta municipale unica agli immobili rurali delle imprese agricole e dei coltivatori diretti.

Infine, segnala la proposta di prorogare la durata in carica degli organismi di rappresentanza delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia.

Il senatore **SARO** (*PdL*) illustra la proposta di correggere la previsione contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto "salva Italia", in base al quale il gettito dell'imposta municipale unica nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome è incamerato dallo Stato. Inoltre, dà conto della proposta di introdurre meccanismi compensativi al fine di scoraggiare il favore degli automobilisti a rifornirsi di carburante negli stati limitrofi ad alcune regioni di confine, come il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Piemonte, visto il differenziale di prezzo che si è determinato a seguito dell'aumento dell'accisa sulla benzina.

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) illustra gli emendamenti presentati di comune accordo dai senatori della Commissione lavoro al fine di correggere alcune disposizioni in materia previdenziale. Fra l'altro, segnala la necessità di chiarire la disciplina da applicare ai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di applicare le deroghe relative ai cosiddetti "lavoratori precoci" anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, ad esempio l'astensione facoltativa per maternità, i permessi per l'assistenza ai disabili gravi ai sensi della legge n. 104 del 1992, la cassa integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga.

Il **PRESIDENTE**, visto l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna, già convocata alle ore 20,30.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE
1^a (Affari costituzionali)
5^a (Bilancio)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2012

26^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.
La seduta inizia alle ore 20,50.*

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente **VIZZINI**, nel comunicare alle Commissioni riunite l'elenco degli emendamenti improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, fornisco alcune informazioni sui criteri seguiti nella valutazione. Ricorda, anzitutto, che la stessa norma del Regolamento del Senato è stata oggetto, fin dal 1984, di una interpretazione della Giunta per il Regolamento, diretta a chiarire che, in sede di conversione di decreti-legge, lo scrutinio debba essere il più rigoroso.

Nella legislatura in corso e in quella precedente, il Parlamento più volte si è misurato con la complessità e le difficoltà di conciliare il diritto d'iniziativa dei parlamentari, che si manifesta anche nella proposizione di emendamenti, con l'esigenza di preservare i caratteri propri di una legge *sui generis* come il decreto d'urgenza. Le indicazioni che si ricavano da quella esperienza hanno guidato la Presidenza anche per il decreto in esame, con gli adattamenti necessari e opportuni alla peculiare configurazione del provvedimento.

Pertanto, sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che modificano il testo del decreto-legge o le disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati o che comunque sono in correlazione diretta con le disposizioni che vi sono contenute. Tra quelli che propongono disposizioni ulteriori, sono stati considerati proponibili gli emendamenti che recano la proroga o comunque la delimitazione nel tempo dell'efficacia di disposizioni legislative e di regimi giuridici.

Sottolinea che la Presidenza delle Commissioni riunite è consapevole che l'effetto prodotto da un criterio non meccanico, ma comunque severo, è di entità considerevole, perché circa la metà degli emendamenti risultano così improponibili. D'altra parte, oltre alle ragioni istituzionali e di sistema esposte, depone per uno scrutinio rigoroso anche un elemento di opportunità: non compromettere la possibilità di concentrare l'attenzione parlamentare e le conseguenti deliberazioni sulle correzioni e le integrazioni al decreto che sono effettivamente possibili; altrimenti, è ben prevedibile un esito diverso, ovvero la conversione in legge del decreto così com'è oppure secondo indicazioni provenienti esclusivamente dal Governo. La Presidenza è anche consapevole che il risultato è tale da sacrificare a priori proposte non solo ragionevoli, ma a volte anche assai fondate nel merito. Nondimeno, gli emendamenti dichiarati improponibili potranno trovare altra, idonea collocazione, con l'impegno dei singoli senatori, dei Gruppi parlamentari e del Governo, ciascuno per quanto di competenza.

Ciò premesso, dichiara improponibili i seguenti emendamenti: 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.28, 1.29, 1.31, 1.37, 1.43, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.64, 1.67, 1.71, 1.73, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.0.2, 2.0.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 6.5, 6.8, 6.10, 6.30, 6.31, 6.32, 6.52, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.65, 6.66, 6.69, 6.71, 6.72, 6.73, 6.75, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.84, 6-bis.1, 6-bis.2, 6-bis.0.1, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.14, 6-bis.0.15, 6-bis.0.16, 6-bis.0.17, 6-bis.0.18, 6-bis.0.19, 7.2, 9.1, 9.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 10.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.31, 11.35, 11.36, 11.37, 11.0.1, 11.0.2, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 13.4, 13.5, 13.8, 13.16,

13.21, 13.0.2, 13-bis.0.1, 14.1, 14.2, 14.16, 14.17, 14.19, 14.24, 14.0.2, 14.0.3, 14-bis.0.1, 15.10, 15.11, 15.12, 15.16, 15.17, 16.0.1, 17.0.1, 17.0.2, 18.0.2, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 20.1, 21.3, 21.4, 21.5, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.5, 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 21.0.13, 21.0.14, 21.0.15, 22.2, 22.6, 22.7, 22.8, 22.0.1, 22-bis.0.1, 22-bis.0.2, 22-bis.0.3, 22-bis.0.4, 22-bis.0.5, 22-bis.0.6, 23.0.1, 25-bis.0.1, 26.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 27.2, 27.3, 27.5, 27.6, 27.7, 27.10, 27.12, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.7, 28.0.8, 28.0.9, 28.0.10, 28.0.12, 28.0.14, 28.0.15, 29.4, 29.5, 29.13, 29.14, 29.15, 29.19, 29.20, 29.21, 29.25, 29.30, 29.36, 29.37, 29.44, 29.45, 29.46, 29.51, 29.61, 29.63, 29.67, 29.68, 29.69, 29.70, 29.71, 29.73, 29.74, 29.75, 29.79, 29.80, 29.81, 29.82, 29.83, 29.84, 29.85, 29.86, 29.88, 29.89, 29.90, 29.91, 29.92, 29.97, 29.98, 29.99, 29.100, 29.101, 29.105, 29.0.1, 29.0.3, 29-bis.2, 29-bis.0.3, 29-bis.0.4, 29-bis.0.5, 29-bis.0.6, 29-bis.0.7, 29-bis.0.8, 29-bis.0.9, 29-bis.0.10, 29-bis.0.11, 29-bis.0.14, 29-bis.0.15, 29-bis.0.19, 29-bis.0.20, 29-bis.0.23, 29-bis.0.24, 29-bis.0.25, 29-bis.0.27, 29-bis.0.28, 29-bis.0.29, 29-bis.0.30, 29-bis.0.31, 29-bis.0.32, 29-bis.0.34, 29-bis.0.35, 29-bis.0.36 e 29-bis.0.37.

Si riserva, nel corso dell'esame, di dichiarare improponibili ulteriori emendamenti che fossero impropriamente stati ammessi all'esame dopo questa prima, pur rigorosa istruttoria.

Il senatore **MORANDO** (PD) rileva come l'emendamento 1.52 sia stato giudicato improponibile sulla base di una valutazione corretta, ma che, tuttavia, tale giudizio deriva da una erronea formulazione della medesima proposta emendativa, che, ad un approfondito esame, risulta incidere sull'efficacia dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto.

Pertanto, chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di consentire ai presentatori la formulazione di un testo corretto.

Il presidente **VIZZINI** acconsente alla riformulazione dell'emendamento in un testo corretto su cui si riserva di valutare la proponibilità.

Il senatore **SARO** (Pdl) chiede di rivedere la valutazione di improponibilità degli emendamenti 27.6 e 27.7, sottolineando come la loro finalità consista nell'evitare danni di carattere erariale.

Il senatore **LEGNINI** (PD) chiede che venga rivisto il giudizio di improponibilità dell'emendamento 22-bis.0.6 sottolineando, peraltro, che esso è finalizzato a rafforzare i requisiti patrimoniali delle imprese evitando, altresì, che gli effetti della crisi economica si traducano in un'insolvenza del capitale dei Confidi.

Chiede, poi, di rivedere il giudizio di improponibilità anche dell'emendamento 11.31, relativo alla sicurezza stradale.

Procede, quindi, all'illustrazione della proposta emendativa 27.0.1 sui ritardati pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese, rammentando che tale emendamento è finalizzato a facilitare tali pagamenti, senza modificare il patto di stabilità interno.

Infine, illustra l'emendamento 29.100 sulla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.

La senatrice **ADAMO** (PD) chiede alla Presidenza di rivedere il giudizio di improponibilità dell'emendamento 15.18 riguardante l'ammodernamento informatico del tribunale di Milano.

Il presidente **VIZZINI** si riserva di decidere sulle richieste di revisione della valutazione di improponibilità testé formulate.

Il senatore **MORANDO** (PD) illustra l'emendamento 11.1 volto a sopprimere la lettera a) dell'articolo 11, comma 1, facendo presente che la norma di cui si propone la soppressione sospende, fino al 1° gennaio 2013, l'adeguamento al tasso di inflazione delle tasse e dei diritti marittimi, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali. Al riguardo, fa presente che la copertura finanziaria dell'articolo 11, comma 1, lettera a), risulta non pienamente conforme a quanto previsto dalla legge di contabilità, dal momento che il minor gettito a carico dei bilanci delle autorità portuali sembrerebbe compensato dai risparmi che le autorità stesse dovrebbero realizzare in termini di aumenti di entrate o riduzioni di spese.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) illustra l'emendamento 1.48, in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

La senatrice **BASTICO** (PD) interviene sull'emendamento 6.51 del Relatore, evidenziando come esso sia finalizzato a correggere alcune incongruenze della recente riforma pensionistica, per quanto riguarda il personale docente delle scuole e, più in generale, il personale di quel comparto, per un totale di circa 4.000 persone.

Successivamente, illustra gli emendamenti 6.63 (esonero dal servizio dei lavoratori con figli gravemente disabili), 14.12 (determinazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre per determinate categorie di docenti, tra cui quelli affetti da patologie oncologiche) e, da ultimo, l'emendamento 1.44 (deroghe al patto di stabilità interno).

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE
1^a (Affari costituzionali)
5^a (Bilancio)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2012

27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna dell'8 febbraio.

Si procede alla votazione degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 e 1.10, mentre gli emendamenti identici 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 e l'emendamento 1.8 sono accantonati. Su richiesta del senatore **MASCITELLI (IdV)** è accantonato l'emendamento 1.17; anche l'1.18 è accantonato. Successivamente, previo parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.27, 1.30, nonché gli identici 1.32 e 1.34 e l'1.33. I Relatori e il rappresentante del Governo si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 1.35, che viene posto in votazione insieme all'identico 1.36 ed è accolto. Respinto l'1.38, sul quale i Relatori e il rappresentante del Governo si erano pronunciati in senso contrario, è accolto l'1.39, con l'avviso favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo. Successivamente sono respinti l'emendamento 1.40 e gli identici 1.41 e 1.42, mentre l'1.44 è accantonato. Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47, mentre l'1.48 è accantonato. L'emendamento 1.52 è ritirato dai proponenti. Con il parere contrario dei Relatori e del Governo è quindi respinto l'emendamento 1.53, mentre l'1.57 è accantonato su richiesta del senatore **MASCITELLI (IdV)**, come pure l'1.56. Con il parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.62, 1.63 e 1.66, mentre l'1.65, l'1.68, l'1.69 sono accantonati. Sono quindi respinti, con parere contrario dei Relatori e del Governo, gli emendamenti 1.72, 1.75, 1.0.1 e 1.0.3. Gli emendamenti 1.70 e 1.74 sono accantonati.

Il senatore **LEGNINI (PD)** ritira l'emendamento 2.1, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno, che viene accolto dal Governo.

L'emendamento 2.2 è respinto, mentre il 2.0.1 è accantonato. Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 sono respinti, mentre il 4-*bis*.1e

il4-*bis*.2 sono accantonati su richiesta del senatore Mascitelli. Respinto il 5.1, su proposta dei Relatori, le Commissioni convengono di accantonare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-*bis*, in vista della riformulazione di alcune proposte.

In proposito, al fine di non alimentare attese che potrebbero non essere soddisfatte, il sottosegretario POLILLO precisa che una volta individuati gli emendamenti sui quali potrà esprimere un parere favorevole, il Governo proporrà ai presentatori degli altri emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-*bis* l'invito a ritirarli.

Dopo l'accantonamento degli emendamenti 7.1, 8.1 e 8.2, previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti identici 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, nonché l'emendamento 8.7, mentre gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.0.5 e 9.0.6 sono accantonati, su richiesta del senatore [DE ANGELIS](#) (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, mentre è approvato il 9.0.8, identico al 9.0.9 e al 9.0.10, su cui il Governo si rimette alla Commissione e i Relatori esprimono parere favorevole.

Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4.

L'emendamento 10.5 è accantonato.

L'emendamento 10.7 è posto in votazione ed è respinto. Accantonati gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8, mentre sono accantonati gli identici 11.9, 11.10 e 11.11, su richiesta del sottosegretario POLILLO. Contrari i Relatori e il rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti identici 11.12 e 11.13, l'11.14, l'11.15, gli identici 11.16 e 11.17, nonché l'11.18, del quale il senatore [CICOLANI](#) (*PdL*) annuncia la ripresentazione in Assemblea. Favorevoli i Relatori e il Governo, è approvato l'emendamento 11.19, mentre, previo avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.20, gli identici 11.21 e 11.22, e l'11.23. Su richiesta del senatore [CICOLANI](#) (*PdL*) gli emendamenti 11.27 e 11.28 sono accantonati, come pure, su proposta del relatore [MERCATALI](#) (*PD*), gli emendamenti 11.30 e 11.31. Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti l'11.29, l'11.32, l'11.33 e l'11.34. Accantonati gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, le Commissioni riunite respingono l'11-*bis*.0.1, sul quale i Relatori e il rappresentante del Governo si erano pronunciati in senso contrario. Gli emendamenti 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3 e 11-*bis*.0.4 sono accantonati. L'emendamento 12.0.1 è respinto. Accantonato il 13.1, con il parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli identici 13.2 e 13.3.

I Relatori e il rappresentante del Governo si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 13.6, che viene posto in votazione ed è accolto, previa dichiarazione di voto contraria del senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) e, in dissenso dal Gruppo, dei senatori [MORANDO](#) (*PD*) e [LEGNINI](#) (*PD*).

Su proposta del senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*), l'emendamento 13.7 è accantonato. Anche il 13.9 è accantonato, mentre sono respinti, con l'avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, i restanti emendamenti all'articolo 13, ad eccezione del 13.22, che viene accantonato su proposta del relatore [MERCATALI](#) (*PD*), in considerazione delle riserve espresse dalla senatrice [POLI BORTONE](#) (*CN: GS-SI-PID-IB*) e del senatore [MORANDO](#) (*PD*); in proposito, il sottosegretario POLILLO precisa che il secondo periodo dell'emendamento deve intendersi nel senso che la prosecuzione delle attività di accertamento e riscossione fino alla scadenza dei contratti è ammessa solo in quanto tali contratti scadano prima del termine del 31 dicembre 2012 indicato nel primo periodo, mentre sarebbe da escludersi una prosecuzione dei contratti oltre lo stesso termine.

L'emendamento 13.0.1 è accantonato, mentre gli identici 13-*bis*.1, 13-*bis*.2, 13-*bis*.3e 13-*bis*.4 sono respinti, come pure il 13-*bis*.5 e il 13-*bis*.6, previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo. Anche gli identici 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8 sono respinti, con l'avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, come pure il 14.9. Accantonato il 14.10, è respinto il 14.11. Gli emendamenti 14.12, 14.13, 14.14 e 14.15 sono accantonati, mentre il 14.18 e il 14.20 sono respinti. Dopo che il relatore [MERCATALI](#) (*PD*) ha ritirato gli

emendamenti 14.21 e 14.22, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo sono respinti il 14.23, 14.25 e 14.0.1.

L'emendamento 14.100 è accantonato.

Dopo che i Relatori e il sottosegretario POLILLO hanno formulato parere contrario, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 15.1.

Sull'emendamento 15.2 i relatori MALAN (PdL) e MERCATALI (PD) formulano un parere favorevole. Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MASCITELLI (IdV), le Commissioni riunite approvano l'emendamento 15.2.

Successivamente, viene messo in votazione e respinto l'emendamento 15.3.

Sull'emendamento 15.4 interviene la senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) per annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) sottolinea che il comma 5 dell'articolo 15 - che l'emendamento mira ad abrogare - proroga di sei mesi il termine per la soppressione dei contributi a carico degli enti locali in favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, nonostante tale Agenzia sia stata soppressa già con il decreto-legge n. 78 del 2010; al riguardo, rileva che il continuo susseguirsi di proroghe contraddice una decisione assunta dal Parlamento.

Dopo un intervento incidentale del senatore BIANCO (PD), il senatore MORANDO (PD) fa presente che il comma 5 dell'articolo 15 rappresenta una delle varie disposizioni del decreto in cui si prevede la proroga dell'entrata in vigore di norme che, se attuate, favorirebbero una riduzione della spesa pubblica. Peraltro, sottolinea che sarebbe molto più trasparente, in presenza di criticità attuative, intervenire modificando direttamente la norma con cui era stata soppressa l'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, anziché ricorrere a continui interventi dilatori.

In conclusione, rileva come il comma 5 dell'articolo 5 si ponga in difformità rispetto ai principi ispiratori della procedura di *spending review*.

La senatrice ADAMO (PD) evidenzia come una delle motivazioni alla base della proroga consista nel fatto che la rivisitazione del ruolo dell'Agenzia di gestione dei segretari comunali e provinciali merita un approfondimento in una sede adeguata, come, ad esempio, il disegno di legge sulla cosiddetta "Carta delle autonomie", attualmente all'esame della commissione Affari costituzionali.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 15.4, interviene il senatore MASCITELLI (IdV) per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.5, volto a sopprimere il comma 6 dell'articolo 15, ove si proroga il termine per il mantenimento, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle provincie di Monza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato.

Al riguardo, ritiene che l'emendamento poggi su motivazioni sia tecniche che politiche, richiamando l'attenzione del Governo circa la necessità di chiarire il proprio atteggiamento sul futuro delle istituzioni provinciali.

Il relatore MERCATALI (PD), giudicando fondate le argomentazioni formulate dal senatore Mascitelli, propone l'accantonamento dell'emendamento.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il presidente VIZZINI dispone l'accantonamento della proposta 15.5.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono, poi, gli identici emendamenti 15.6, 15.7 e 15.8, nonché il 15.9, il 15.14 e il 15.15. L'emendamento 15.13 è accantonato.

Su proposta della senatrice ADAMO (PD), l'emendamento 15.18 è accantonato.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 15.0.2 che, previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del Governo, viene respinto.

Successivamente, dopo la formulazione del parere contrario dei Relatori e del Governo, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 15.0.3.

Il presidente **VIZZINI** dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1, unitamente all'emendamento 29.100, di analogo contenuto.
Previa formulazione dell'avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono, poi, gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

Il presidente **VIZZINI** dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 18.0.1.

La senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB) chiede chiarimenti sulla decisione di dichiarare improponibile l'emendamento 18.0.2.

Il presidente **VIZZINI** precisa che l'emendamento non contiene nella proroga di termini legislativi.
Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene messo in votazione e respinto l'emendamento 19.1.

Su richiesta del sottosegretario **POLILLO**, il presidente **VIZZINI** sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 12,55.

Il sottosegretario **POLILLO** annuncia l'intenzione del Governo di presentare, in coordinamento con i Relatori, alcune proposte emendative.

Il relatore **MALAN** (PdL) conferma tale intendimento.

Il senatore **BRICOLO** (LNP) chiede chiarimenti sui contenuti degli emendamenti preannunciati, ricordando la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio sui profili finanziari.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) chiede se i Relatori o il Governo siano in grado di anticipare le materie oggetto delle future proposte emendative, in modo da favorire un prosieguo ordinato dell'esame degli emendamenti non ancora votati.

Il senatore **MORANDO** (PD) invita la Presidenza a fissare un termine, auspicabilmente nella giornata odierna, entro il quale i Relatori o il Governo dovranno presentare le proprie ulteriori proposte, fermo restando che, a prescindere dall'iniziativa formale, tali emendamenti dovranno comunque essere forniti di relazione tecnica.

Il presidente **VIZZINI** propone, pertanto, di fissare, per le ore 20 di oggi, il termine entro il quale il Governo, ovvero i Relatori, dovranno presentare le ulteriori proposte emendative, stabilendo che, entro le ore 14 di lunedì 13 febbraio, dovranno essere presentati gli eventuali subemendamenti.
Le Commissioni riunite convengono.

Si procede, poi, alla votazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 21.
Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.6, 21.0.4, 21.0.6 e 21.0.12.

Il presidente **VIZZINI** dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 22.1.
Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del Governo, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 22.3, 22.4 e 22.5.
Vengono, poi, accantonati gli emendamenti 22-bis.1, 22-bis.2, 22-bis.3, 22-bis.4, 22-bis.5, 22-bis.6, 22-bis.7, 22-bis.8 e 22-bis.9.

Il senatore **LEGNINI** (PD) trasforma l'emendamento 22-bis.0.6, già dichiarato improponibile, in un ordine del giorno, che il Governo accoglie.
Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del Governo, sono distintamente messi in votazione e respinti gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3.
Viene, poi, disposto l'accantonamento dell'emendamento 26.0.1.

Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 27.1 e 27.4.

Gli emendamenti 27.6 e 27.7 vengono accantonati.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 27.8, viene accantonato l'emendamento 27.9.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, è poi respinto l'emendamento 27.11.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) chiede alla Presidenza di rivedere il giudizio di improponibilità sull'emendamento 27.12.

Il presidente **VIZZINI**, alla luce di un esame più approfondito, dichiara ammissibile l'emendamento 27.12 e ne dispone l'accantonamento.

Successivamente, previo parere contrario dei Relatori e del Governo, viene respinto l'emendamento 27.13.

Il relatore **MERCATALI** (*PD*) invita i presentatori a trasformare gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2, riguardanti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, in appositi ordini del giorno.

I senatori **LEGNINI** (*PD*) e **ZANETTA** (*PdL*) acconsentono alla richiesta e trasformano i rispettivi emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 in un ordine del giorno, accolto dal Governo.

Viene, poi, accantonato l'emendamento 27.0.3.

Gli identici emendamenti 28.1 e 28.2 sono messi contestualmente in votazione e respinti.

La senatrice **POLI BORTONE** (*CN:GS-SI-PID-IB*) interviene, in dichiarazione di voto, sull'emendamento 28.3, annunciando il voto favorevole.

Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 28.3 è respinto.

Viene, poi, messo in votazione e respinto l'emendamento 28.0.1.

I Relatori e il rappresentante del Governo si esprimono negativamente sull'emendamento 28.0.11, su cui la Presidenza dispone l'accantonamento.

Il senatore **SANNA** (*PD*) ritira l'emendamento 28.0.13.

Successivamente, previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 29.16, 29.17, 29.18, 29.22, 29.23 e 29.24.

L'emendamento 29.26 viene accantonato.

Su richiesta del senatore **ZANETTA** (*PdL*), viene disposto, poi, l'accantonamento dell'emendamento 29.27.

Viene, poi, accantonato l'emendamento 29.28.

L'emendamento 29.29, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Dopo che la Presidenza ha disposto l'accantonamento degli emendamenti 29.31 e 29.32, il presidente **AZZOLLINI** interviene sull'emendamento 29.33, chiedendo al Governo di accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione della proposta.

Il sottosegretario **POLILLO** accoglie l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 29.33.

Previa formulazione di un parere contrario da parte dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 29.34 e 29.35.

L'emendamento 29.36 è accantonato.

Con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, le Commissioni riunite approvano la proposta emendativa 29.38.

Previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del Governo, sono, quindi, respinti gli emendamenti 29.39, 29.40, 29.41, 29.42, 29.43, 29.47 e 29.48.

La senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 29.49.

Il presidente **AZZOLLINI**, nell'annunciare il voto contrario, rileva che il tema sollevato dall'emendamento in questione è senz'altro apprezzabile, trattandosi della proroga di un credito d'imposta in favore del Mezzogiorno, ma che tuttavia la questione deve essere affrontata in altra sede, considerate le criticità di carattere finanziario.

Il relatore **MALAN** (PdL) formula un parere contrario su tale emendamento.

L'emendamento 29.49, messo in votazione, viene respinto.

Sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 29.50 e 29.52.

Dopo che il relatore **MERCATALI** (PD) ha ritirato il proprio emendamento 29.53, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 29.54, 29.55 e 29.56.

L'emendamento 29.112 è accantonato.

Su proposta dei Relatori, la Presidenza accantona gli identici emendamenti 29.57 e 29.58.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono, quindi, respinti gli emendamenti 29.59, 29.60, 29.62 e 29.64.

Su proposta del relatore **MALAN** (PdL), viene accantonato l'emendamento 29.65.

Accogliendo la richiesta del senatore **MURA** (LNP), il presidente **VIZZINI** dispone, poi, l'accantonamento della proposta 29.66.

Successivamente, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, è, quindi, respinto l'emendamento 29.72.

Dopo che la Presidenza ha disposto l'accantonamento degli identici emendamenti 29.76 e 29.77 e del 29.78, le Commissioni riunite, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, respingono gli emendamenti 29.87, 29.93, 29.94, 29.95 e 29.96.

In seguito, sono accantonati anche gli emendamenti 29.101 e 29.102.

L'emendamento 29.103, messo ai voti, viene respinto, mentre gli emendamenti 29.104 e 29.106 sono accantonati.

Dopo che la Presidenza ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 29.107, con separate votazioni e previo parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 29.108, 29.109, 29.110 e 29.111, nonché gli emendamenti 29.0.2 e 29.0.4.

L'emendamento 29-bis.1 è accantonato insieme all'emendamento 29-bis.3.

Successivamente, il relatore **MALAN** (PdL) trasforma il proprio emendamento 29-bis.0.1 in un ordine del giorno accolto dal Governo.

Si rimette, altresì, al Governo sull'emendamento 29-bis.0.2.

Su richiesta del sottosegretario **POLILLO**, l'emendamento 29-bis.0.2 viene accantonato.

In seguito, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 29-bis.0.12 e 29-bis.0.13.

Dopo che la senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB) ha annunciato il voto favorevole, le Commissioni riunite, previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, respingono l'emendamento 29-bis.0.16.

L'emendamento 29-bis.0.17 decade per assenza dei proponenti.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, vengono quindi messi in votazione e respinti gli emendamenti 29-bis.0.18, 29-bis.0.21, 29-bis.0.22 e 29-bis.0.33.

La Presidenza dispone, infine, l'accantonamento degli emendamenti 29-bis.0.26 e 29-bis.0.38, identici al 29-bis.0.2, già accantonato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14.



XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 5^a (Bilancio)

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2012

28^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea e per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 18,50.

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Riprende la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 febbraio, nonché dei nuovi emendamenti pubblicati in allegato.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il ministro Elsa Fornero che ha accolto l'invito a partecipare alla seduta e che si è resa disponibile a esprimere la posizione del Governo sui contenuti dell'articolo 6 e dell'articolo 6-bis del decreto-legge, in materia previdenziale, nonché sui relativi emendamenti presentati. Auspica che, ove lo stesso Ministro fosse costretto ad assentarsi, possa intervenire alla seduta il Vice Ministro del lavoro.

Il ministro Elsa FORNERO osserva che esiste il rischio che i lavoratori il cui "esodo" fa seguito ad accordi sindacali o anche individuali stipulati tra il 5 e il 31 dicembre 2011, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina previdenziale si trovino in una condizione singolare e non percepiscano né il salario né il trattamento pensionistico. Tuttavia il Governo è contrario alle proposte emendative finalizzate ad estendere le deroghe anche a quei lavoratori e ritiene che dette deroghe debbano restare limitate a situazioni del tutto eccezionali. Tale posizione ostativa del Governo si fonda sulla considerazione che le deroghe richieste avvantaggerebbero soggetti che hanno stipulato accordi nella piena consapevolezza del mutato quadro normativo e che in tale nuovo contesto gli istituti pensionistici non devono essere utilizzati quali impropri ammortizzatori sociali. Tuttavia, visto che le ragioni sottese a quelle proposte emendative individuano problematiche sociali di obiettiva gravità e rilevanza, a cui appare necessario fornire una risposta attraverso l'utilizzo degli strumenti di tutela più pertinenti, a nome del Governo si impegna a valutare l'opportunità di soddisfare quelle esigenze attraverso adeguate forme di sostegno al reddito, facendo ricorso alle tipologie esistenti di ammortizzatori sociali. Precisa che l'argomento non potrà essere inserito nella riforma del mercato del lavoro, trattandosi di materia particolare e distinta.

Conclude, invitando i proponenti a ritirare gli emendamenti non compatibili con la posizione ostativa appena enunciata, mentre si esprime favorevolmente sulla proposta di cui all'emendamento 6.19, diretta a precisare il termine temporale di riferimento degli accordi di esodo, che tuttavia, a suo avviso, è già chiaro nell'attuale formulazione. In ogni caso, non appare necessaria una specifica copertura finanziaria. Inoltre, preannuncia il suo avviso favorevole a una ipotesi di estensione della deroga per quanto riguarda i genitori di persone con gravi disabilità, nel senso di confermare la differenza di quattro anni rispetto alle altre persone per il raggiungimento dell'età minima ai fini della pensione di anzianità; a tal fine si riserva di suggerire una riformulazione dell'emendamento 6.63. Infine, a seguito di una specifica richiesta della senatrice **BASTICO (PD)**, sottolinea che la contrarietà alla proposta di introdurre una deroga per quanto riguarda il personale docente e non docente delle scuole, è dovuta alla considerazione degli oneri che tale deroga comporterebbe, pur riconoscendo che la proposta ha un fondamento in quanto tende a rimuovere un evidente svantaggio a cui è soggetto quel personale.

Il senatore **BIANCO (PD)** sottolinea l'opportunità di recepire, attraverso un ordine del giorno, la disponibilità del Governo a intervenire per soddisfare le esigenze dei lavoratori che hanno aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo entro il 31 dicembre 2011.

Il senatore **BODEGA (LNP)** fa presente che, pur apprezzando l'impegno preannunciato dal Ministro del lavoro, il suo Gruppo insiste per la votazione degli emendamenti presentati.

Il senatore **LEGNINI (PD)** rileva che il Ministro ha motivato la contrarietà all'emendamento 6.51, non perché esso sia contrario al sistema normativo previdenziale che si intende attuare, ma solo perché presenta difficoltà di copertura finanziaria. Auspica, quindi, che i Relatori e il Governo individuino una idonea copertura che renda possibile quella modifica.

Il senatore **PARDI (IdV)** ritiene che la motivazione espressa dal Ministro del lavoro per motivare la contrarietà ad alcuni emendamenti, nel senso che si tratta di interventi pure opportuni che però avrebbero un costo eccessivo, appare paradossale, considerando che sono state autorizzate spese ben più significative nel comparto della difesa. Per tale motivo, dichiara che saranno mantenuti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Dopo che la Commissione ha accantonato l'emendamento 6.7, gli emendamenti 6.9, 6.13 e 6.14 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti, mentre il 6.16, posto in votazione con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore **MORANDO (PD)** osserva che le proposte di cui agli emendamenti 6.17 e seguenti, dirette a precisare l'ambito della deroga relativa agli accordi di esodo, in base a quanto affermato dal Ministro del lavoro, non necessitano di copertura finanziaria.

Il sottosegretario **POLILLO** ricorda che la norma, introdotta dalla Camera dei deputati nel testo del decreto-legge, prevede una copertura tale da assicurare la concorrenza degli oneri necessari.

Il senatore **FERRARA (CN:GS-SI-PID-IB)** osserva che tale copertura non è compatibile con le norme di contabilità. Peraltro, ove l'emendamento comporti un onere aggiuntivo, è necessario che il Governo presenti la relazione tecnica.

Viene quindi posto in votazione ed è accolto l'emendamento 6.19; gli emendamenti 6.17, 6.18, 6.20, 6.21 e 6.22 risultano assorbiti. Decaduto l'emendamento 6.23 per l'assenza del proponente, vengono respinti, previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, il 6.24 e il 6.33. Anche gli emendamenti 6.35 e 6.36 decadono per l'assenza dei proponenti. Con distinte votazioni, contrari i Relatori e il rappresentante del Governo, sono poi respinti gli emendamenti 6.37, 6.40 e 6.44, mentre decadono gli emendamenti 6.45 e 6.49 per l'assenza dei proponenti.

Accantonato il 6.51, il senatore **LEGNINI (PD)** ritira l'emendamento 6.54, trasformandolo in un ordine del giorno. L'emendamento 6.55 decade per l'assenza del proponente. Con riferimento all'emendamento 6.63, il sottosegretario **POLILLO** osserva che un'eventuale riformulazione dovrebbe essere comunque corredata dalla relazione tecnica.

Il senatore **MORANDO (PD)** osserva che la relazione tecnica compete allo stesso Governo. Pertanto invita il sottosegretario Polillo a mantenere gli opportuni contatti con il Ministero del lavoro al fine di

individuare, insieme alla riformulazione della proposta di modifica, anche la più idonea copertura finanziaria.

La senatrice **BASTICO** (PD) osserva che il parere espresso dal Ministro del lavoro Elsa Fornero in proposito ha prospettato una deroga più ampia di quella di cui all'emendamento 6.63. E' auspicabile, dunque, che il Governo dia più chiare indicazioni sulla copertura necessaria.

L'emendamento 6.63 è quindi accantonato. Dopo che i Relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso un parere contrario, l'emendamento 6.64 è posto in votazione ed è approvato.

L'emendamento 6.65, su richiesta del senatore **MASCITELLI** (IdV) viene riconsiderato ai fini dell'ammissibilità e dichiarato proponibile. Esso viene accantonato insieme all'emendamento 6.63. Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 6.70, 6.76 (fatto proprio dal senatore Mascitelli in assenza del proponente), 6.82 e 6.83. Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 6-bis.0.6, 6-bis.0.7, 6-bis.0.8, 6-bis.0.9, 6-bis.0.10, 6-bis.0.11, 6-bis.0.12 e 6-bis.0.13. Tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che erano stati precedentemente accantonati.

Contrari i Relatori e il rappresentante del Governo, l'emendamento 1.8 è respinto. Su proposta del rappresentante del Governo, il relatore **MERCATALI** (PD) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.11 (1.11 testo 2), pubblicata in allegato.

Il senatore **FERRARA** (CN:GS-SI-PID-IB) esprime riserve sulla riformulazione proposta dal Governo, in quanto carente sotto il profilo della copertura finanziaria.

L'emendamento 1.11 (testo 2) viene posto in votazione con il parere favorevole del Governo ed è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.

Il senatore **MASCITELLI** (IdV) ritira l'emendamento 1.17.

Accantonato l'1.18, con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.44, riformulato dai proponenti in un nuovo testo (1.44 testo 2), pubblicato in allegato, al quale aggiunge la propria firma la senatrice Carloni, è posto in votazione ed è approvato.

Il relatore **MALAN** (PdL) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.48 per trasformarlo in un ordine del giorno.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) chiede che l'emendamento sia accantonato, sottolineando che non vi è necessità di ricorrere a risorse aggiuntive.

La senatrice **CARLONI** (PD) osserva che, se l'emendamento fosse corredato da una puntuale clausola di salvaguardia, potrebbe essere valutato positivamente dal Governo.

Il relatore **MERCATALI** (PD) invita il Governo ad accertare se la norma implica la necessità di una maggiore copertura finanziaria.

Il senatore **LEGNINI** (PD) osserva che si tratta della stabilizzazione di lavoratori le cui posizioni sono state già definite dalla normativa vigente: le procedure sono state avviate con il prescritto assenso degli enti locali. L'emendamento propone dunque di prorogare i termini per consentire il completamento delle procedure già in corso.

L'emendamento 1.48 è quindi accantonato, insieme agli emendamenti 1.38 e 1.69, che intervengono sulla stessa materia. Con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono messi in votazione e accolti gli emendamenti 1.100/2 e l'1.100/3 (fatti propri dal senatore Ferrara in assenza della proponente), mentre, contrari i Relatori e il Governo, sono respinti l'1.100/1 e l'1.100/4. Con il parere favorevole del Governo, è poi accolto l'1.100 nel testo emendato, previa dichiarazione di voto contrario del senatore **MASCITELLI** (IdV), a nome del suo Gruppo.

Il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) osserva che l'emendamento appena approvato implica una deroga al Patto di stabilità.

Il senatore **MORANDO** (PD), nell'esprimere apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 1.100, che può rendere maggiormente efficace la lotta all'evasione fiscale, rileva che la formulazione della copertura finanziaria al comma 6-*quinquies* appare in contrasto con le norme di contabilità pubblica.

Con l'avviso favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.100/1 e 7.100 sono messi distintamente in votazione e approvati.

Su richiesta del relatore **MALAN**(PdL), viene accantonato l'emendamento 7.1.

Successivamente, il senatore **SCANU** (PD) riformula l'emendamento 8.1 in un testo 2.

Il senatore **SALTAMARTINI** (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.1 (testo 2), fornendo ulteriori elementi esplicativi.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 (testo 2) e 8.2.

Il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) chiede che venga accantonato anche l'emendamento 9.1.

Il senatore **MORANDO** (PD) evidenzia come l'emendamento 9.1, identico al 9.2, rechi una copertura a valere sul bilancio.

Il senatore **ANDRIA** (PD) e il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) si riservano di riformulare rispettivamente l'emendamento 9.2 e l'emendamento 9.1.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.1 e 9.2.

Viene poi messo in votazione e respinto l'emendamento 9.0.5, mentre la proposta 9.0.6 viene accantonata.

Con il parere favorevole del Governo, le Commissioni riunite approvano, quindi, l'emendamento 10.100 presentato dal relatore Malan.

Il senatore **BALDASSARRI** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.5, a propria prima firma.

Su richiesta del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.5 viene accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, termina alle ore 20,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3124

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.11 (testo 2)

MERCATALI, RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle Entrate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente».

1.44 (testo 2)

ZANDA, LEGNINI, MERCATALI, BASTICO, MARCENARO, MAURO MARIA MARINO, NEGRI, DELLA SETA, LEDDI, CECCANTI, BASSOLI, BIONDELLI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, DONAGGIO, NEROZZI

Al comma 6-bis, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, anche in deroga all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,».

1.100/1

MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.100, sopprimere i commi 6-quater e 6-quinquies.

1.100/2

POLI BORTONE

All'emendamento 1.100, al comma 6-quater, dopo le parole: "a seguito di sentenze passate in giudicato" inserire le seguenti: "e dei candidati cui le sentenze possono essere estese".

1.100/3

POLI BORTONE

All'emendamento 1.100, al comma 6-quinquies, dopo le parole: "la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso" inserire le seguenti: "e, comunque, per non più di centoventi giorni".

1.100/4

GIAMBRONE, PARDI

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 6-septies.

1.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6-quater. Prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla

normativa vigente e delle dotazioni organiche come risultanti all'esito della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, utilizza le graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree per il personale del Ministero previste dalla contrattazione collettiva nazionale concluse entro il 31 dicembre 2011, procedendo, previo colloquio selettivo, all'inquadramento nell'area superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2012, dei candidati la cui esclusione dalle prove di esame sia stata ritenuta illegittima a seguito di sentenze passate in giudicato. Resta fermo, ai fini economici, quanto previsto dall'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6-quinquies. Prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate potrà affidare incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Agenzia.

6-sexies. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-septies. Al fine di accelerare l'attivazione dei percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e dei percorsi abilitanti di un anno accademico per la scuola secondaria di secondo grado, riservati ai possessori di laurea specialistica o magistrale, per gli anni 2012-2014, l'emanazione dei decreti di definizione annuale degli accessi ai predetti percorsi prescinde dalla programmazione triennale del fabbisogno di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 7

7.100/1

POLI BORTONE

All'emendamento 7.100, al comma 1-bis), lettera b), dopo le parole: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti," inserire le seguenti: "da emanare entro novanta giorni".

7.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26-sexies, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi";
b) dopo il comma 26-sexies è inserito il seguente: «26-sexies.1. Con i decreti di cui al comma 26-bis si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine dell'adozione dei decreti di cui al comma 26-bis, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte.

Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione";

1-ter. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 26-sexies.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni."».

Art. 8

8.1 (testo 2)

SCANU, SALTAMARTINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A) Ufficiali, B) Marescialli/Ispettori, C) Sergenti/Sovrintendenti e D) Graduati/militari di truppa";

01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole volte";».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012";

c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma "1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012."».

Art. 10

10.100

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
5^a (Bilancio)

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2012
29^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea, per l'economia e le finanze Polillo e per l'istruzione, l'università e la ricerca Rossi Doria.
La seduta inizia alle ore 21,30.*

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Prosegue la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato alla seduta del 9 febbraio e alla seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore **MERCATALI (PD)** aggiunge la propria firma all'emendamento 11.1.

Previa formulazione del parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 sono messi in votazione e approvati.

Successivamente, dopo la formulazione del parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene respinto il subemendamento 11.100/1.

I senatori **AGOSTINI (PD)** e **BONFRISCO (PdL)** aggiungono la propria firma all'emendamento 11.100 testo corretto/2 (testo 2), su cui i Relatori e il rappresentante del Governo si esprimono favorevolmente.

L'emendamento 11.100 testo corretto/2 (testo 2), messo in votazione, viene approvato.

In seguito, previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, con separate votazioni, le Commissioni respingono gli emendamenti 11.100/3 e 11.100/4.

Successivamente, previa formulazione del parere favorevoli dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene approvato l'emendamento 11.100 testo corretto/5.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, le Commissioni riunite respingono la proposta emendativa 11.100/6.

Sull'emendamento 11.100 dei Relatori interviene il senatore **MORANDO (PD)**, chiedendo di precisare che la proroga in esso contenuta deve intendersi riferita al 31 dicembre 2012.

Il relatore **MERCATALI (PD)** accoglie la proposta correttiva testé formulata.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.100 (testo corretto) viene messo in votazione e approvato.

Su richiesta del relatore **MERCATALI** (PD), vengono quindi accantonati gli identici emendamenti 11.9, 11.10 e 11.11.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, le Commissioni riunite respingono poi la proposta emendativa 11.27.

Su richiesta dei Relatori, viene quindi accantonato l'emendamento 11.28.

Il senatore **MORANDO** (PD) rileva come l'emendamento 11.30 rechi una proroga eccessivamente dilatata, con conseguenti criticità sul piano finanziario; la copertura, altresì, risulta in contrasto con la legge di contabilità.

Il presidente **VIZZINI** fa presente l'esistenza, nel suddetto emendamento, di profili lesivi dell'autonomia speciale riconosciuta alle province di Trento e di Bolzano.

Il relatore **MERCATALI** (PD) chiede, pertanto, l'accantonamento, per consentirne una riformulazione.

L'emendamento 11.30 viene quindi accantonato.

Il senatore **LEGNINI** (PD) annuncia il voto favorevole sul proprio emendamento 11.31, richiamando il Governo sull'importanza del tema della sicurezza e della manutenzione stradale.

Il sottosegretario **POLILLO** invita il senatore Legnini a trasformare il suddetto emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore **LEGNINI** (PD) accoglie l'invito e trasforma l'emendamento 11.31 nell'ordine del giorno G/3124/200/1e5, a cui il senatore **CICOLANI** (PdL) aggiunge la firma.

L'ordine del giorno suddetto viene accolto dal Governo.

Dopo che i Relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato un parere favorevole sull'emendamento 11.0.1 (testo 2), il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo: Apl-FLI) chiede chiarimenti sulla portata normativa di tale proposta.

Il relatore **MERCATALI** (PD) e il presidente **VIZZINI** (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) forniscono alcuni chiarimenti esplicativi.

I senatori **BODEGA** (LNP), **MANTOVANI** (PdL), **MURA** (LNP) e **VALLI** (LNP) aggiungono la firma all'emendamento 11.0.1 (testo 2), che viene messo ai voti ed approvato.

Il relatore **MERCATALI** (PD) fa presente di aver chiesto una riformulazione dell'emendamento 11.0.2, al fine di predisporre una migliore copertura.

La senatrice **ADAMO** (PD) preannuncia una riformulazione del suddetto emendamento, illustrandone le finalità, volte a favorire la realizzazione dell'evento *Expo* Milano 2015.

Il presidente **AZZOLLINI** individua un elemento di criticità nell'emendamento 11.0.2, dal momento che esso comporta l'esclusione dall'imposta municipale propria anche delle aree fabbricabili, con un mancato introito per il comune di Milano.

Il senatore **LEGNINI** (PD) reputa opportuno esplicitare come la finalità di tale emendamento consista nell'esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria quelle aree funzionali alla realizzazione dell'*Expo* 2015.

Il senatore **CICOLANI** (PdL) rileva che i problemi sottesi all'emendamento in discussione sono generalizzati e richiederebbero di essere affrontati unitariamente.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*PdL*) annuncia, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento 11.0.2. Ritiene che la soluzione ottimale potrebbe essere quella di consentire al comune di Milano di riassegnare alla società di gestione dell'*Expo* una quota di proventi incassati a titolo di imposta municipale propria.

Il relatore **MERCATALI** (*PD*) invita i presentatori a ritirare l'emendamento, trasformandolo in un ordine del giorno.

Dopo un intervento incidentale del senatore **DIGILIO** (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*), la senatrice **ADAMO** (*PD*) accoglie l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sottolineando tuttavia la centralità della manifestazione dell'*Expo* 2015 non solo per la città di Milano, ma per l'intero Paese.

L'emendamento 11.0.2 viene quindi ritirato, in vista della trasformazione in un apposito ordine del giorno.

Analogamente, accogliendo la richiesta dei Relatori, sono ritirati, in vista della trasformazione in ordini del giorno, gli emendamenti 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3e 11-*bis*.0.4.

Previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene quindi respinto l'emendamento 13.1.

Il relatore **MERCATALI** (*PD*) invita il presentatore a ritirare l'emendamento 13.7.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) insiste per la votazione dell'emendamento 13.7, che, posto ai voti, è respinto.

I relatori ed il rappresentante del Governo formulano poi un parere contrario sull'emendamento 13.9, che viene ritirato dal senatore **FLERES** (*CN:GS-SI-PID-IB*).

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene quindi approvato l'emendamento 13.100 dei Relatori.

Dopo la formulazione del parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, la senatrice **INCOSTANTE** (*PD*) chiede chiarimenti sulla proposta emendativa 13.22.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) fa presente che tale emendamento è finalizzato a consentire, fino al 31 dicembre di quest'anno, alle società provinciali operanti nella regione Campania, di continuare ad avvalersi dei soggetti che già svolgono le funzioni di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti e della tariffa di igiene ambientale.

Il senatore **CICOLANI** (*PdL*) rileva come l'emendamento 13.22 sia finalizzato ad evitare contenziosi con la pubblica amministrazione.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) rileva profili di criticità nel secondo periodo dell'emendamento, che necessiterebbe di una migliore formulazione.

Dopo un intervento incidentale del presidente **AZZOLLINI**, la senatrice **INCOSTANTE** (*PD*) esprime riserve sull'emendamento 13.22.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) chiede l'accantonamento della proposta in questione, al fine di riformularla in un testo corretto.

L'emendamento 13.22 viene quindi accantonato.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) domanda chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Il senatore **PALMA** (*PdL*) si sofferma sull'emendamento 13.0.1 (testo 2), evidenziando come una delle finalità consista nel garantire l'equiparazione dei cittadini della regione Campania agli altri

cittadini italiani, per quanto riguarda la possibilità di avvalersi delle procedure di regolarizzazione degli abusi edilizi.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) si rimette al Governo sull'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario **POLILLO** chiede un accantonamento, al fine di approfondire la questione.

L'emendamento 13.0.1 (testo 2) viene, quindi, accantonato.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, viene poi approvato l'emendamento dei Relatori 13-*bis*.100.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) interviene, per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 14.10, su cui i Relatori ed il rappresentante del Governo formulano parere contrario.

Il sottosegretario **ROSSI DORIA** annuncia la presentazione di un emendamento, che affronta in maniera organica la questione delle graduatorie ad esaurimento, a cui fanno riferimento gli emendamenti 14.10, 14.100 e 14.12.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) evidenzia come la proposta del Governo di presentare un nuovo emendamento in materia può essere idonea ad affrontare in maniera organica la questione delle graduatorie ad esaurimento.

Il presidente **AZZOLLINI** concorda con quest'ultima osservazione.

Il relatore **MERCATALI** (*PD*) chiede l'accantonamento dei tre emendamenti in esame, ai fini di approfondire la questione.

La senatrice **BASTICO** (*PD*) annuncia la riformulazione dell'emendamento 14.12 in un testo 2, di cui procede all'illustrazione.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 14.10, 14.100 e 14.12 (testo 2).

Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono poi distintamente messi in votazione e respinti gli emendamenti 14.13 e 14.14, mentre l'emendamento 14.15 viene accantonato su richiesta dei Relatori.

Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 15.5, mentre si dispone l'accantonamento della proposta emendativa 15.100.

Successivamente, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 15.13.

La senatrice **ADAMO** (*PD*) chiede ai Relatori ed al rappresentante del Governo di considerare con attenzione l'importanza dell'emendamento 15.18, relativo all'informatizzazione degli uffici giudiziari del tribunale di Milano.

L'emendamento 15.18 viene, quindi, accantonato.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) fa presente che l'emendamento 16.0.1 risulta sostanzialmente corrispondente all'emendamento 29.100: al riguardo, su quest'ultima proposta formula un parere favorevole, nel presupposto che esso sia riferito al disegno di legge di conversione.

Gli emendamenti identici 18.0.100 e 18.0.1, posti in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti. Anche gli emendamenti 20.100 e 21.100, con distinte votazioni e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti, mentre il 22.1 è ritirato dal relatore **MALAN** (*PdL*).

Il sottosegretario **POLILLO** invita a ritirare tutte le proposte di soppressione dell'articolo 22-*bis*, rinviando un intervento correttivo a un provvedimento legislativo distinto.

Il senatore **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*) ribadisce le motivazioni dell'emendamento 22-*bis*.4, soppressivo dell'articolo 22-*bis*, e giudica impropria la motivazione addotta dal Governo a sostegno dell'invito a ritirare gli emendamenti, in quanto si tratta di una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati soltanto lo scorso mese.

Anche i senatori **SAIA** (CN:GS-SI-PID-IB), **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e **PARDI** (IdV) mantengono le rispettive proposte soppressive dell'articolo 22-bis.

La senatrice **BONFRISCO** (PdL) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 22-bis.9. Sottolinea l'opportunità di tutelare anche le piccole aziende che, soprattutto nel settore della pelletteria, sostengono la tradizione e la produzione del *design* italiano.

Il senatore **MORANDO** (PD) ritiene che la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati con l'articolo 22-bis sia condivisibile in quanto tutela il diritto d'autore anche per le progettazioni di oggetti che si trovano nel pubblico dominio.

Il relatore **MALAN** (PdL) propone una riformulazione dell'emendamento 22-bis.1 (22-bis.1 testo 2), pubblicato in allegato, in merito alla quale il sottosegretario POLILLO si rimette alla Commissione. Il senatore **AGOSTINI** (PD) esprime riserve sull'opportunità di ridurre il periodo consentito alle aziende per realizzare una ristrutturazione produttiva: a suo avviso, la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati è condivisibile.

I senatori **BALDASSARRI** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e **SAIA** (CN:GS-SI-PID-IB) ritirano gli emendamenti rispettivi 22-bis.4 e 22-bis.5, per convergere sulla proposta del relatore 22-bis.1 (testo 2).

Il senatore **MASCITELLI** (IdV) insiste per l'approvazione dell'emendamento 23.100/1, al quale aggiungono la propria firma i senatori De Angelis e Baldassarri. Il senatore **PALMA** (PdL) preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore **MORANDO** (PD) ritiene che la proposta di proroga sia fondata su argomenti validi. Tuttavia essa dovrebbe essere limitata nella durata.

Il relatore **MALAN** (PdL) sottoscrive l'emendamento 23.100 e lo riformula in un nuovo testo (23.100 testo 2), pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 23.100/1 non è accolto, mentre è approvato l'emendamento 23.100 (testo 2), per il quale il rappresentante del Governo si era rimesso alla Commissione. Anche gli emendamenti 25-bis.100 e 26.0.1 sono approvati con distinte votazioni.

Dopo che il sottosegretario POLILLO ha dichiarato l'intenzione del Governo di affrontare quanto prima la questione delle differenze di prezzo sui carburanti che si determinano in alcune regioni rispetto ai Paesi stranieri confinanti, oggetto degli emendamenti 27.6 e 27.7, i presentatori di quelle proposte le ritirano, trasformandole in distinti ordini del giorno, con le quali si impegna il Governo a intervenire con misure adeguate fin dal prossimo decreto-legge in materia fiscale.

L'emendamento 27.9, posto in votazione con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, non è accolto.

Il senatore **MASCITELLI** (IdV) ribadisce le motivazioni dell'emendamento 27.12, di cui chiede l'approvazione.

Il senatore **LEGNINI** (PD) auspica che il Governo intervenga per regolare con chiarezza la dichiarazione di stato di emergenza in caso di calamità naturale e si esprime favorevolmente sull'emendamento 27.12.

I Relatori e il rappresentante del Governo esprimono un parere contrario sull'emendamento 27.12.

Dopo che il senatore **LEGNINI** (PD) ha dichiarato di non partecipare alla votazione, l'emendamento 27.12 è respinto, mentre l'emendamento 27.0.3, al quale aggiungono la propria firma i senatori **MAZZUCONI** (PD), **ZANETTA** (PdL), **VACCARI** (LNP) e **Mauro Maria MARINO** (PD), favorevole al Governo, è accolto. Su proposta del senatore **MANTOVANI** (PdL) l'emendamento 27.0.11 è accantonato.

Gli emendamenti identici 29.26 e 29.27, ai quali aggiungono la propria firma le senatrici [ADAMO \(PD\)](#) e [INCOSTANTE \(PD\)](#), posti congiuntamente in votazione con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono accolti.

L'emendamento 29.28 risulta assorbito, mentre il 29.31, contrari i Relatori e il rappresentante del Governo, è respinto. L'emendamento 29.32 è accantonato in vista di una possibile riformulazione. Successivamente, contrari i Relatori e il rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 29.36 (testo 2), mentre è accolto, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 29.200; risultano assorbiti l'emendamento 29.112 e gli identici 29.57 e 29.58.

La senatrice [BONFRISCO \(PdL\)](#) sottoscrive l'emendamento 29.65, che viene accantonato.

Su invito del relatore [MALAN \(PdL\)](#), il senatore [SALTAMARTINI \(PdL\)](#) ritira l'emendamento 29.66, mentre il 29.76 e il 29.77 sono accantonati.

Posto in votazione con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 29.78 è respinto, mentre il 29.100 è riformulato dal senatore [LEGNINI \(PD\)](#) nell'emendamento x1.2, che viene sottoscritto anche dai proponenti dell'emendamento 16.0.1, nonché dal senatore Mascitelli.

L'emendamento x1.2, posto in votazione con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, è accolto.

Accantonato il 29.101, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 29.102 e 29.104 nonché, previa dichiarazione favorevole del senatore [MASCITELLI \(IdV\)](#), l'emendamento 29.106.

Accantonato l'emendamento 29.107, il senatore [LATRONICO \(PdL\)](#) riformula l'emendamento 29-bis.1 in un nuovo testo (29-bis.1 testo 2), pubblicato in allegato, sul quale conviene anche il senatore [PICHETTO FRATIN \(PdL\)](#), che ritira l'emendamento 29-bis.3. L'emendamento 29-bis.1 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto. Posti congiuntamente in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli emendamenti identici 29-bis.0.2, 29-bis.0.6 e 29-bis.0.38.

Il senatore [PALMA \(PdL\)](#) chiede che si passi alla votazione dell'emendamento 13.0.1 (testo 2), precedentemente accantonato, al quale aggiunge la propria firma il senatore [SALTAMARTINI \(PdL\)](#). Su proposta dei Relatori e del rappresentante del Governo, tale emendamento è ulteriormente accantonato.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento x1.1, riferito al testo del disegno di legge di conversione che, posto in votazione con il parere favorevole del Governo, risulta accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 00,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3124

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 11

11.100/1

BONFRISCO

All'emendamento 11.100, sopprimere la lettera a).

11.100/2

CICOLANI

All'emendamento 11.100, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

11.100/3

FIORONI, FERRANTE, AGOSTINI

All'emendamento 11.100, alla lettera a), dopo le parole: "legge 30 luglio 2010, n. 122" inserire le seguenti: "ovvero che gestiscano aeroporti oggetto, negli ultimi tre anni, di ingenti investimenti dello Stato e della Regione per il potenziamento dell'infrastruttura aeroportuale"

11.100/4

FIORONI, FERRANTE, AGOSTINI

All'emendamento 11.100, alla lettera a), dopo le parole: "legge 30 luglio 2010, n. 122" inserire le seguenti: "ovvero che gestiscano aeroporti la cui infrastruttura aeroportuale sia stata potenziata negli ultimi tre anni con interventi a carico dello Stato e della Regione"

11.100/5

CICOLANI

All'emendamento 11.100, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 6, le parole: "Entro la data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 luglio 2012".».

11.100/6

PAOLO FRANCO, STIFFONI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 11.100, alla lettera b), dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

«6-sexies) Per le concessioni, anche autostradali, la cui durata è correlata all'approvazione entro il 30 giugno 2013 di progetti preliminari o definitivi di opere oggetto delle concessioni stesse, il

concedente e il concessionario hanno termine sino al 30 giugno 2014 per verificare gli effetti sul piano economico-finanziario di concessione della mancata approvazione nel termine previsto.»

11.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il termine di cui al primo periodo è ulteriormente prorogato al 31 dicembre limitatamente alle società di gestione degli aeroporti che non abbiano per tre esercizi consecutivi, subito perdite di esercizio ovvero che non abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali ai sensi dell'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; entro il medesimo termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.";

b) dopo il comma 6-*quater*, inserire il seguente:

6-*quinquies*. All'articolo 22, comma 9-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "31 marzo" sono sostituite da "31 luglio". L'articolo 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

11.100 testo corretto/2 (testo 2)

CICOLANI

All'emendamento 11.100 testo corretto, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del Codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: "da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo," sono soppresse.».

11.100 testo corretto/5

CICOLANI

All'emendamento 11.100 testo corretto, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 6, le parole: "Entro la data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 luglio 2012".».

11.100 (testo corretto)

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il termine di cui al primo periodo è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 limitatamente alle società di gestione degli aeroporti che non abbiano per tre esercizi consecutivi, subito perdite di esercizio ovvero che non abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali ai sensi dell'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; entro il medesimo termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.";

b) dopo il comma 6-*quater*, aggiungere il seguente:

6-*quinquies*. All'articolo 22, comma 9-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "31 marzo" sono sostituite da "31 luglio". L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato".

11.0.1 (testo 2)

RUSCONI, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.
(EXPO 2015)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione dell'evento "EXPO 2015", per i necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano, è autorizzata, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 13

13.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis), al comma 3, alinea, secondo periodo, le parole: "5-bis, 5-ter e 5-quater" sono sostituite dalle seguenti: "5-bis e 5-ter".»

13.0.1 (testo 2)

SARRO, CORONELLA, PALMA, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici," sono soppresse;

b) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

"27-bis. Previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quanto prescritto dal presente articolo si applica anche ai manufatti realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina del citato codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego sulle domande precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle predette istanze.";

c) al comma 32, le parole: "il 10 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".

2. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli immobili acquisiti ai sensi dei precedenti commi possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico-sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-ter. La procedura di cui al comma 5-bis è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale".

3. Il regolamento di cui al comma 5-bis dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 13-bis

13-bis.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: "comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012" con le seguenti: "in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 sono prorogate fino a tale data".

Art. 14

14.12 (testo 2)

BASTICO, ADAMO, VITA

Dopo il comma 2-ter inserire il seguente:

«2-ter.1. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.».

Art. 15

15.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Al comma 7, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013".

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013".

Art. 18

18.0.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1, possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1o aprile 2012.".

Art. 20

20.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Al comma 1-bis, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "già in essere" inserire le seguenti: ", ivi inclusi quelli già stipulati dall'Agenzia del Demanio alla quale subentrano le Amministrazioni interessate a far data dal 1o gennaio 2012".

Art. 21

21.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Art. 22-bis

22-bis.1 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "quindici anni" con le altre: "tredici anni".

Art. 23

23.100/1

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

All'emendamento 23.100, al comma 1-bis), lettera a), sostituire le parole: "31 marzo 2013" con le seguenti: "31 marzo 2012".

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c) e d).

23.100

MERCATALI, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013";
- b) al comma 1, terzo periodo, le parole "potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "dovrà essere effettuata sulla base di una proposta formulata, entro il 31 dicembre 2012, dalla Commissione, istituita dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Detta proposta dovrà essere elaborata con riferimento alla ricognizione dei trattamenti economici omnicomprensivi annualmente corrisposti agli amministratori esecutivi titolari delle deleghe operative e gestionali di società pubbliche o private operanti negli altri sei principali Stati dell'Area Euro e comparabili per settori di presenza ovvero per elementi dimensionali.";
- c) al comma 3, ultimo periodo, le parole "L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi", sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione.";
- d) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore del decreto stesso. Fino all'entrata in vigore del decreto, i consigli di amministrazione non potranno deliberare emolumenti in misura superiore a quella dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, fermo restando che le delibere di determinazione dei compensi, adottate in tale arco temporale in occasione dei rinnovi di organi consiliari, saranno da considerare provvisorie e, pertanto, saranno soggette ad adeguamento rispetto alle previsioni contenute nel decreto, con successiva corresponsione di eventuale conguaglio a carico della società ovvero dell'amministratore a cui sono stati riconosciuti gli emolumenti ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile".».

23.100 (testo 2)

MERCATALI, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 23-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012";
- b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione."».

Art. 25-bis

25-bis.100

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25-bis. – (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). - 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, ai comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il n. 1 è inserito il seguente: "1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011;
- b) al n. 2) il numero "2011" è sostituito dal seguente: "2012".

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), n. 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 29

29.36 (testo 2)

MASCITELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. I termini delle procedure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativi alle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono sospesi, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, a seguito dell'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro.».

29.200

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 16-*quater*;

b) dopo il comma 16-*decies*, aggiungere i seguenti commi:

«16-*undecies*. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

16-*duodecies*. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.

16-*terdecies*. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola "2012" è sostituita dalla seguente: "2013";

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole "nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013".».

Art. 29-*bis*

29-bis.1 (testo 2)

LATRONICO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2012".

emendamenti al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1

x1.1

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, di cui al citato articolo 2, comma 1, quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Differimento del termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero della salute».

x1.2 (già em. 29.100)

LEGNINI, PASTORE, DI STEFANO, PICCONE, TANCREDI, MASCITELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni."».



XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE 1^a (Affari costituzionali) 5^a (Bilancio)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2012

30^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea, per l'economia e le finanze Polillo e per l'istruzione, l'università e la ricerca Rossi Doria.
La seduta inizia alle ore 10,10.*

IN SEDE REFERENTE

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 13 febbraio.

Prosegue la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato alla seduta del 9 febbraio e alle sedute pomeridiana e notturna del 13 febbraio.

Il presidente **VIZZINI** ricorda che, tra gli emendamenti accantonati, è presente la proposta 29.77 (testo 2), a firma del relatore Malan.

Il senatore **MORANDO** (PD) rileva come tale emendamento si inquadri in una complessa tematica concernente le modalità di valutazione delle obbligazioni e dei titoli di Stato presenti nell'attivo

patrimoniale di operatori finanziari, banche e compagnie di assicurazione: infatti, il metodo di valutazione basato sul valore di mercato, finora adottato, ha contribuito ad aggravare la crisi di liquidità del settore bancario e finanziario, con particolare riferimento al valore dei collaterali. Rammenta, peraltro, che la prima formulazione dell'emendamento introduceva un sistema di valutazione basato sul valore nominale, per qualunque tipo di obbligazioni, rischiando tuttavia di ignorare completamente i valori delle quotazioni di mercato.

Rileva come la valutazione incentrata sul valore nominale sia stata limitata ai soli titoli di Stato detenuti dalle compagnie assicurative.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sull'emendamento 29.77 (testo 2), auspica che il Governo prenda in considerazione l'applicazione del nuovo metodo di valutazione anche al settore bancario.

Il senatore **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) ricorda che, nel corso di un'indagine conoscitiva presso la Commissione finanze, è emerso un sostanziale conflitto tra la Banca centrale europea, impegnata ad erogare prestiti a tasso agevolato al sistema bancario privato, e la European Banking Authority (EBA), che ha adottato parametri di valutazione dei titoli di Stato tali da costringere le banche italiane ad urgenti operazioni di ricapitalizzazione, sulla base di un timore del tutto ipotetico di crisi di liquidità. La conseguenza di tali incongruenze consiste nel fatto che, mentre la Banca centrale europea risulta impegnata a salvaguardare la stabilità del sistema bancario e finanziario, l'European Banking Authority (EBA) rischia, probabilmente in buona fede, di creare le condizioni di un *credit crunch*. Sulla base di tali valutazioni - e auspicando che questa disarmonia tra la Banca centrale europea e l'European Banking Authority (EBA) venga presto superata - formula una valutazione positiva sull'emendamento 29.77 (testo 2).

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), dopo aver ricordato l'eccezionalità della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, rileva che la irrazionalità richiamata dal senatore Baldassarri, unitamente agli stringenti requisiti patrimoniali di Basilea 3, rischia di danneggiare il sistema bancario italiano, disconoscendo quelle tipicità - come il legame con il territorio e la vocazione al sostegno delle famiglie e delle imprese - che hanno permesso all'Italia di fronteggiare in modo più efficace, rispetto agli altri Paesi, la prima fase della recessione, nel periodo 2008-2010.

Pertanto, nel valutare positivamente l'emendamento 29.77 (testo 2), chiede al Governo di avviare una riflessione sul sistema bancario, con particolare attenzione alle banche cooperative e agli istituti di credito radicati nel territorio.

Il senatore **AGOSTINI** (*PD*) annuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario, ritenendo fortemente inopportuno intervenire, peraltro in un decreto di proroga termini, su un principio contabile di valenza internazionale che meriterebbe di essere esaminato in un'apposita sede. A suo avviso, in caso contrario, si rischierebbe di inviare ai mercati un segnale preoccupante e inopportuno in un momento in cui gli *spread* stanno gradualmente scendendo.

Il senatore **AUGELLO** (*PdL*) ritiene che la proposta contenuta nell'emendamento 29.77 (testo 2) debba inserirsi in un sistema normativo coerente, includendo nella regolamentazione anche il settore bancario.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) reputa che la soluzione più saggia, al momento, consista nell'approvare l'emendamento 29.77 (testo 2).

Il sottosegretario **POLILLO** ritiene opportuno procedere all'approvazione dell'emendamento 29.77 (testo 2), come attualmente formulato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore **MASCITELLI** (*IdV*), le Commissioni riunite approvano l'emendamento 29.77 (testo 2).

Il **PRESIDENTE** propone, quindi, di passare all'esame dell'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Il relatore **MALAN** (*PdL*) si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Il relatore **MERCATALI** (*PD*) formula parere contrario, invitando i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare un'apposita misura che faccia fronte alle esigenze sottese all'emendamento.

Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso contrario sull'emendamento.

Il senatore CORONELLA (PdL) chiede al Governo le ragioni della contrarietà.

Il sottosegretario POLILLO ricorda che il problema affrontato dall'emendamento richiede una valutazione più approfondita.

Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo urgente risolvere la questione affrontata dall'emendamento.

Il senatore MASCITELLI (IdV) e il senatore LEGNINI (PD) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Il senatore PALMA (PdL) e il senatore FLERES (CN: GS-SI-PID-IB) dichiarano, a nome dei propri Gruppi, il voto favorevole.

Il senatore BODEGA (LNP) annuncia il voto contrario della Lega Nord.

Il senatore LEGNINI (PD) chiede ai presentatori di riflettere sull'invito del relatore Mercatali di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un apposito ordine del giorno.

Il PRESIDENTE chiede ai presentatori se intendano insistere per la votazione.

Il senatore PALMA (PdL) insiste per la votazione.

Il presidente VIZZINI mette quindi in votazione la proposta 13.0.1 (testo 2).

Non essendo chiaro l'esito del voto, il presidente VIZZINI dispone una controprova.

Il senatore MASCITELLI (IdV) reputa improprio il ricorso alla controprova, anche considerando che analoga richiesta, da lui avanzata nella giornata di ieri, non aveva trovato accoglimento da parte della Presidenza.

Il presidente VIZZINI fa presente che, in questo caso, risulta necessario ricorrere a una controprova, dal momento che emerge una discordanza tra i senatori segretari circa l'esito della votazione.

All'esito della controprova, l'emendamento 13.0.1 (testo 2) viene respinto.

Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene poi respinto l'emendamento 1.18.

Con l'avviso favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene quindi approvato l'emendamento 1.48 (testo 2).

Sull'emendamento 1.69 (testo 2), interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore FERRARA (CN: GS-SI-PID-IB), sottolineando peraltro la necessità di una rapida risoluzione del problema dei lavoratori socialmente utili del settore scolastico.

Con l'avviso favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.69 (testo 2).

Il relatore MERCATALI (PD) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 6.7, attesa la presentazione dell'emendamento 6.51 (testo 2), vertente sullo stesso argomento.

Dopo che il senatore FLERES (CN: GS-SI-PID-IB) ha ritirato l'emendamento 6.7, il relatore MERCATALI (PD) illustra la proposta 6.51 (testo 2), a propria firma, volta ad affrontare la questione del pensionamento del personale del comparto scuola.

Il relatore MALAN (PdL) si rimette, su tale emendamento, alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario POLILLO evidenzia come l'emendamento in discussione presenti profili di onerosità finanziaria superiori a quelli risultanti dalla copertura predisposta.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) reputa indispensabile che il Governo fornisca dei dati che consentano alle Commissioni riunite di quantificare con esattezza l'onere derivante dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario [POLILLO](#) ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) ribadisce la richiesta di ottenere una relazione tecnica che deve recare la stima pluriennale degli oneri, come previsto dalla legge di contabilità, in quanto l'emendamento ha ad oggetto materia previdenziale.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) si associa alla richiesta di relazione tecnica.

Il senatore [MASCITELLI](#) (IdV) si associa alla richiesta di acquisire un'apposita relazione tecnica, sottolineando altresì che il proprio Gruppo è favorevole sul merito dell'emendamento.

Al fine di acquisire maggiori elementi dal Governo, il presidente [VIZZINI](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.51 (testo 2).

Si riprende quindi l'esame dell'emendamento 6.63. I proponenti presentano una nuova formulazione (6.63 testo 2) che viene posta in votazione con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo e risulta accolta, previa dichiarazione di voto contrario del senatore [FERRARA](#) (CN:GS-SI-PID-IB).

L'emendamento 6.70, posto in votazione con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, è respinto, mentre è accolto il 7.1, sul quale il rappresentante del Governo aveva espresso un parere favorevole. L'emendamento 8.1 (testo 2), con il parere favorevole dei Relatori e il parere contrario del rappresentante del Governo, è accolto.

Si riprende l'esame degli emendamenti identici 9.1 e 9.2, sui quali i Relatori e il rappresentante del Governo si erano espressi in senso contrario, rilevando l'insufficienza della copertura finanziaria.

Il senatore [DE ANGELIS](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), intervenendo sull'emendamento 9.1, insiste affinché la proposta sia accolta favorevolmente, in modo da dare risposta alle attese del settore.

Il presidente della Commissione bilancio [AZZOLLINI](#) (PdL) osserva che si tratta del piano triennale 2008-2011. È necessario verificare se le risorse stanziare siano ancora disponibili o se si tratta di residui, che non potrebbero essere impiegati per la copertura dell'emendamento. Rileva che le disponibilità economiche non sono state opportunamente utilizzate.

Il senatore [ANDRIA](#) (PD) propone che l'emendamento resti accantonato in attesa di un'ulteriore riflessione e di una possibile riformulazione che assicuri la copertura finanziaria.

Gli emendamenti 9.1 e 9.2 risultano, quindi, accantonati.

L'emendamento 9.0.6, posto in votazione con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si riprende quindi in esame l'emendamento 10.5, che i Relatori propongono di riformulare, limitando a 2,5 milioni di euro la spesa per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il senatore [BALDASSARRI](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritiene che lo stanziamento triennale non possa essere inferiore a 10 milioni di euro, poiché altrimenti non si potrebbero concludere gli accordi bilaterali dell'Istituto, che hanno durata triennale.

Il Presidente della Commissione bilancio [AZZOLLINI](#) (PdL) sottolinea che la proposta dei Relatori reca un'opportuna copertura finanziaria. Tuttavia è necessario verificare la sua consistenza.

Propone quindi di accantonare ancora la proposta.

L'emendamento 10.5 è quindi accantonato.

Il relatore [MERCATALI](#) (PD) illustra una riformulazione dell'emendamento 11.30 (11.30 testo 2), pubblicata in allegato, che viene sottoscritta anche dal relatore [MALAN](#) (PdL) e posta in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo. L'emendamento risulta accolto.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*) dà conto di una riformulazione dell'emendamento 11.28 (11.28 testo 2), pubblicata in allegato, in merito al quale il sottosegretario POLILLO rileva alcune implicazioni determinate dalle norme comunitarie e su cui in ogni caso esprime parere favorevole. Anche i relatori si esprimono favorevolmente.

L'emendamento 11.28 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Sull'emendamento 13.22, che viene riformulato in un testo corretto (13.22 testo corretto), pubblicato in allegato, il relatore **MERCATALI** (*PD*) si rimette al rappresentante del Governo, il quale esprime un parere favorevole. L'emendamento è quindi posto in votazione ed è accolto.

L'emendamento 14.10, contrari i Relatori e il rappresentante del Governo, è respinto.

Il sottosegretario D'ANDREA presenta l'emendamento 14.450, che recepisce i contenuti degli emendamenti in materia di graduatorie degli insegnanti. L'emendamento viene posto in votazione, previa dichiarazione contraria dei senatori **FERRARA** (*CN:GS-SI-PID-IB*), **PARDI** (*IdV*) e **PITTONI** (*LNP*) e di astensione della senatrice **BONFRISCO** (*PdL*), con il parere favorevole dei Relatori, ed è accolto.

L'emendamento 14.15, sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, viene posto in votazione con il parere favorevole del relatore **MERCATALI** (*PD*) ed è accolto.

L'emendamento 15.100 (testo 2), risultante dalla riformulazione dell'emendamento 15.100, dei Relatori, posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto. Anche l'emendamento 15.18 viene riformulato dai proponenti in un testo 2 (15.18 testo 2), pubblicato in allegato: posto in votazione con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, è approvato. L'emendamento 27.9, contrari i Relatori e il Governo, è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore **MANTOVANI** (*PdL*), prendendo atto del parere contrario espresso dai Relatori e dal rappresentante del Governo sul testo originario, propone una riformulazione dell'emendamento 28.0.11 (28.0.11 testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore **MALAN** (*PdL*), pur apprezzando gli elementi di ragionevolezza che i proponenti hanno introdotto nella riformulazione, ritiene che sia improprio porre a carico della collettività una sanzione riferita a una violazione di legge commessa da una parte politica specifica. Invita pertanto a ritirare la proposta.

Anche il sottosegretario POLILLO si esprime in senso contrario.

Il senatore **MANTOVANI** (*PdL*) ritira, quindi, l'emendamento 28.0.11 (testo 2) e chiede che le Commissioni riunite si pronuncino sulla proposta originaria.

I senatori **MASCITELLI** (*IdV*), **GIARETTA** (*PD*) e **MORANDO** (*PD*) preannunciano il loro voto contrario.

L'emendamento 28.0.11 viene quindi posto in votazione e, dopo controprova, è respinto.

I proponenti dell'emendamento 29.32 avanzano una riformulazione (29.32 testo 2) che incontra il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Il senatore **MURA** (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 29.32 (testo 2) è quindi posto in votazione ed è accolto.

L'emendamento 29.107 è respinto, previ pareri contrari dei Relatori e del rappresentante del Governo.

Il relatore **MALAN** (*PdL*), anche a nome dell'altro relatore Mercatali, presenta e illustra l'emendamento 6.450, pubblicato in allegato, sul quale il rappresentante del Governo si esprime favorevolmente.

L'emendamento 6.450 è posto in votazione ed è accolto.

Il relatore **MALAN** (*PdL*), anche a nome dell'altro relatore Mercatali, presenta e illustra l'emendamento 29-*bis*.0.100, che viene posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto. Inoltre, dà conto dell'emendamento 28-*bis*.500 che viene posto in votazione con il parere favorevole del Governo ed è accolto.

Si riprende quindi la trattazione dell'emendamento 6.51 (testo 2), che era stato precedentemente accantonato.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) si rimette al Governo.

Il sottosegretario POLILLO si sofferma sui contenuti della relazione tecnica del Governo che conferma il parere contrario anche sulla riformulazione dell'emendamento.

La senatrice **BASTICO** (*PD*) rileva che la relazione tecnica prospetta un computo degli oneri sulla base di un numero di beneficiari potenziali assai maggiore rispetto a quello che risulta ai proponenti dell'emendamento. Inoltre, osserva che verrebbe a determinarsi una riduzione degli oneri, in quanto il compenso percepito dal personale di nuovo reclutamento sarebbe inferiore a quello dei soggetti che potrebbero accedere al trattamento pensionistico.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*PdL*) prende atto del parere contrario espresso dal Governo e auspica che, in futuro, si possa venire incontro all'esigenza di sanare una disparità di trattamento per il personale della scuola.

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e la senatrice **INCOSTANTE** (*PD*) dichiarano che non parteciperanno alla votazione dell'emendamento 6.51 (testo 2).

L'emendamento 6.51 (testo 2) infine è posto in votazione e non è approvato. Previa dichiarazione di voto contraria del senatore **VACCARI** (*LNP*), che eccepisce sulla proponibilità dell'emendamento, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene posta in votazione ed è approvata la proposta di coordinamento 1.Coord.1, presentata dal relatore **MALAN** (*PdL*).

Il relatore **MALAN** (*PdL*) si esprime favorevolmente su tutti gli ordini del giorno, inclusi quelli derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati, ad eccezione dell'ordine del giorno G/3124/9/1e5, che invita a ritirare.

Il sottosegretario D'ANDREA si pronuncia in modo conforme, dichiarando che il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno, ad eccezione del n. 9.

Il senatore **PARDI** (*IdV*), dopo aver sottoscritto l'ordine del giorno n. 9, lo ritira riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), insieme al presidente **AZZOLLINI**, presenta l'ordine del giorno G/3124/100/1e5 che raccoglie i contenuti dell'impegno preannunciato dal Ministro del lavoro Elsa Fornero nel rendere il parere sugli articoli 6 e 6-*bis* nella seduta pomeridiana di ieri.

Tale ordine del giorno, sottoscritto da tutti i membri delle Commissioni riunite, è accolto dal Governo.

Il Presidente della Commissione bilancio **AZZOLLINI** (*PdL*) prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 10.5, che assicura la copertura finanziaria alla proposta sostenuta dal senatore Baldassarri.

Il senatore **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*), recependo tale indicazione, presenta una riformulazione dell'emendamento 10.5 (10.5 testo 2), pubblicata in allegato, sulla quale i Relatori si esprimono favorevolmente.

Il sottosegretario POLILLO osserva che sarebbe stato preferibile limitare lo stanziamento al triennio 2012-2014. In ogni caso, si rimette alle Commissioni riunite.

L'emendamento 10.5 (testo 2) viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Il Presidente della Commissione bilancio **AZZOLLINI** (*PdL*) fa presente che le risorse originariamente stanziati per il programma triennale per la pesca, richiamato negli emendamenti 9.1 e 9.2, sono attualmente registrate come residui e dunque non possono essere più utilizzate per la copertura finanziaria della proposta. Prospetta allora la possibilità di ridurre lo stanziamento e indica una nuova fonte di copertura.

Recependo tale indicazione i proponenti degli emendamenti 9.1 e 9.2 li riformulano rispettivamente nelle proposte 9.1 (testo 2) e 9.2 (testo 2), ai quali i senatori **VACCARI** (*LNP*) e **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) aggiungono la firma, che con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo sono posti congiuntamente in votazione e sono accolti.

I senatori **MASCITELLI** (*IdV*) e **FLERES** (*CN:GS-SI-PID-IB*) sottoscrivono gli emendamenti 9.1 (testo 2) e 9.2 (testo 2).

Infine, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori Malan e Mercatali il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il **PRESIDENTE**, anche a nome delle Commissioni riunite, formula un sentito ringraziamento ai consiglieri e a tutto il personale di segreteria delle Commissioni riunite, che hanno assicurato un supporto assiduo e completo, anche in condizioni di pressione e di obiettiva difficoltà.

Il sottosegretario POLILLO si associa al ringraziamento a nome del Governo.

La seduta termina alle ore 14,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3124

ordini del giorno

G/3124/100/1 e 5

VIZZINI, AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3124 (di conversione del decreto-legge "proroga termini" n. 216/2011), sono state presentate alcune proposte emendative finalizzate ad estendere le deroghe alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge 201/2011 ("salva-Italia") anche ai lavoratori che abbiano aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (ossia, in epoca successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge);

dato atto della posizione del Governo contraria all'accoglimento delle richiamate proposte emendative, sul presupposto secondo cui le deroghe in questione, in base a generali principi, devono restare limitate a ipotesi del tutto limitate e per situazioni del tutto eccezionali, costituendo comunque deroga a disposizioni di carattere generale avente valenza di principio;

dato, altresì, atto del fatto che la posizione ostativa del Governo si fonda sulla considerazione che le richieste deroghe andrebbero ad avvantaggiare soggetti che hanno stipulato accordi nella piena consapevolezza del mutato quadro normativo e che, nel nuovo quadro normativo, gli istituti pensionistici non devono essere utilizzati quali impropri ammortizzatori sociali; ritenuto, tuttavia, che le ragioni sottese alle richiamate proposte emendative derivano da problematiche sociali di obiettiva gravità e rilevanza cui appare necessario fornire una risposta compatibile con i problemi rappresentati, attraverso l'utilizzo degli strumenti di tutela più pertinenti impegna il Governo

a valutare l'opportunità di soddisfare le esigenze dei lavoratori i quali abbiano aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo stipulati entro il 31 dicembre 2011, attraverso adeguate forme di sostegno al reddito, facendo in particolare ricorso alle tipologie esistenti di ammortizzatori sociali, se del caso modellate sulle esigenze di cui al presente atto.

G/3124/200/1 e 5

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 216 del 2011 (AS 3124),

premesso che:

la disposizione di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), stabilisce che la normativa previgente la riforma delle pensioni, con particolare riferimento ai requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici si applica a coloro che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso

l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
l'istituto dell'esonero, ai sensi del richiamato art. 24, comma 14, lettera e), si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
la fissazione del termine del 4 dicembre 2011 penalizza coloro che pur avendo presentato, entro il 10 marzo del 2011, la domanda per poter usufruire del provvedimento di esonero, e pur avendo il diritto ad usufruire dello stesso, si sono visti concedere il provvedimento oltre la data del 4 dicembre 2011, restando così esclusi dalla previsione di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e) si tratta di una palese ingiustizia che discrimina, in modo ingiustificato, titolari degli stessi diritti, impegna il Governo:
ad individuare una soluzione idonea per includere tra coloro ai quali si applica la normativa previgente la riforma pensionistica, anche chi, avendo rispettato tempi e termini previsti dalla normativa vigente per ottenere il provvedimento di esonero dal servizio, ne ha perso il diritto a causa di inadempienze dell'amministrazione competente.

G/3124/300/1 e 5

ADAMO, VIMERCATI, MERCATALI, CANTONI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3124 (di conversione del decreto-legge "proroga termini" n. 216/2011),

impegna il Governo

ad adoperarsi per assicurare lo svolgimento delle attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, utili ed opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, indicati alle lettere b) e c), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinati alla realizzazione dell'evento Expo 2015, formanti oggetto di proprietà od altro diritto reale della Società Expo 2015 S.p.A.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.48 (testo 2)

INCOSTANTE, LEGNINI, ANDRIA, ARMATO, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA

Al comma 6-bis, dopo le parole: «legge 5 maggio 2009, n. 42,» inserire le seguenti: «ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate».

1.69 (testo 2)

FERRARA, FLERES, CENTARO

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alle finalità dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

1.Coord.1

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 6

6.51 (testo 2)

MERCATALI, RELATORE

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

«2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2011", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per il personale del comparto scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il 31 agosto 2012,".

2-*quater*.2. Agli oneri derivanti dal comma 2-*quater*.1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2012, a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.3.

2-*quater*.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è fissato in misura pari al 20 per cento delle somme giocate. Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, dopo le parole: «in materia di lavoro» aggiungere le seguenti: «e di previdenza».

6.450

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-*septies*. All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-*bis*. Gli effetti della disposizione cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."».

6.63 (testo 2)

BASTICO, LEGNINI, ROILO, GHEDINI, PASSONI, NEROZZI

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:

«2-*septies*. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014," sono sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,"

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*septies*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-*novies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Art. 9

9.1 (testo 2)

DE ANGELIS, DIGILIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

9.2 (testo 2)

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

Art. 10

10.5 (testo 2)

BALDASSARRI, D'UBALDO, VALENTINO

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.

5-ter. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 2 milioni di euro mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero della salute.».

Art. 11

11.28 (testo 2)

CICOLANI, PAOLO FRANCO, BONFRISCO, STIFFONI

Dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:

«6-quinquies. Per le concessioni autostradali per le quali è previsto il termine di approvazione del progetto definitivo entro il 30 giugno 2013 relativamente ad opere oggetto delle concessioni stesse, il concedente e il concessionario hanno termine fino al 30 giugno 2014 per verificarne gli effetti sul piano economico finanziario e sulla convenzione già stipulata comprensiva delle prescrizioni dettate dal CIPE.».

11.30 (testo 2)

MERCATALI, RELATORE

Dopo il comma 6-quater aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti

derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti.

Art. 13

13.22 (testo corretto)

NESPOLI, PARAVIA, GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «Il comma 5-quater è sostituito dal seguente: "5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella Regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi"».

Art. 14

14.450

Il Governo

Sostituire il comma 2-ter con il seguente:

"2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/a, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013."

14.15 (testo 2)

PROCACCI, ASCIUTTI, LATORRE, VITTORIA FRANCO, VITA, SOLIANI, BEVILACQUA, MARIAPIA GARAVAGLIA, COLLI, GIAMBRONE, DE FEO, MARCUCCI, FIRRARELLO, POLI BORTONE, SIBILIA, VILLARI, D'AMBROSIO LETTIERI, BUBBICO, CAROFIGLIO, AMORUSO, COSTA, MARITATI, GALLO, LICASTRO SCARDINO, MONGIELLO, MAZZARACCHIO, TEDESCO, MORRA, ASTORE, NESSA, TOMASELLI, SACCOMANNO, ARMATO, ANDRIA, FOLLINI, LEGNINI, INCOSTANTE, ANTEZZA, CHIURAZZI, VICECONTE, DE LUCA, SANNA, SCANU, SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI, BLAZINA

Al comma 2-quater, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, perequando in particolare le assegnazioni alle Università escluse dalla ripartizione del 2011».

Art. 15

15.100 (testo 2)

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Al comma 7, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2012" con le seguenti: "di due anni".

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013".

15.18 (testo 2)

GRILLO, GALLO, ADAMO, MORANDO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 2-quinquies, al termine del primo periodo, dopo le parole: "2-quater del presente articolo" *inserire le seguenti:* "e all'articolo 15, comma 8-bis del presente articolo";

b) all'articolo 6, comma 2-quinquies, al secondo periodo, sostituire il numero: "15" con il seguente: "19,5".

Art. 28

28.0.11 (testo 2)

MANTOVANI, GIANCARLO SERAFINI, LATRONICO

Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 28-ter.

(Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 30 aprile 2012, limitatamente alle violazioni dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, derivanti da affissioni all'interno delle superfici destinate alla propaganda, ma fuori dalla superficie assegnata a liste o candidati.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i termini indicati nel secondo e nel quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono rispettivamente prorogati al 30 settembre 2012 e al 31 maggio 2012».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota capitaria per ogni iscritto alle liste elettorali dovuto per spese dei partiti politici.

Tale riduzione sarà commisurata all'entità dell'infrazione contestata per ciascuna lista o candidato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

Art. 28-bis

28-bis.500

MALAN, MERCATALI, RELATORI

Sostituire l'articolo 28-bis con il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna)

«1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

Art. 29

29.32 (testo 2)

TANCREDI, PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

29.77 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

«16-undecies. All'articolo 15, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 13, dopo le parole "i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali," sono inserite le seguenti: "diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,";
- b) i commi 14,15,15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall'esercizio 2012;

c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti commi:

"15-*quater*. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15-*quinquies*. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-*quater*, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-*quater*, e i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.

15-*sexies*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-*quater* e 15-*quinquies*, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al Capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-*septies*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-*sexies*.

15-*octies*. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-*quater*, 15-*quinquies*, 15-*sexies* e 15-*septies*. Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui al comma 15-*quater* e 15-*sexies*, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."».

Art. 29-*bis*

29-bis.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'**articolo 29-bis** aggiungere il seguente:

«Art.29-ter.

(Dirigenti AGEA)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di quattro unità. Al relativo onere, pari ad euro 530.000, provvede AGEA con risorse proprie.».

